

Ente tutela patrimonio ittico

Corso di abilitazione
all'esercizio della pesca sportiva
in acque interne del Friuli Venezia Giulia

La normativa in materia di pesca*
Anno 2018

25/01/2018

* in giallo le eventuali modifiche rispetto all'anno 2017
e gli illeciti penali conseguenti all'articolo 40 della legge n. 154/2016

L'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI)

Con la legge regionale n. 42/2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha riformato la materia della gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva. L'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), istituito dalla medesima legge regionale, è subentrato all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP) ereditandone l'esperienza, la storia e le funzioni inerenti la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

L'ETPI è l'unico soggetto incaricato di gestire le risorse ittiche su scala regionale e ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- pianificazione della gestione ittica e programmazione delle immissioni;
- realizzazione di studi e monitoraggi anche in collaborazione con altri Enti;
- rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca sportiva, introitandone i canoni stabiliti;
- gestione degli impianti ittici regionali;
- sperimentazione e ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
- salvaguardia della fauna ittica in caso di lavori in alveo, asciutte, situazioni eccezionali, anche tramite recuperi dei pesci o l'adozione e la prescrizione di misure di tutela della fauna ittica;
- attività di didattica e divulgazione
- vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie e irrogazione delle sanzioni amministrative
- rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni necessarie alla cattura di fauna ittica a scopo di studio o salvaguardia, anche mediante elettrostorditore;

Nello svolgimento delle proprie funzioni può stabilire convenzioni con associazioni di pesca sportiva e organizzazioni di volontariato. Per l'attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, opera in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

Sono organi dell'Ente: il Direttore Generale, il Comitato ittico e il Collegio dei revisori dei conti.

Il **Direttore generale** è nominato dalla Giunta regionale, rappresenta legalmente l'ETPI ed è responsabile della gestione dell'Ente.

Il **Comitato ittico** è un organo consultivo presieduto dall'Assessore regionale competente. È finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Dura in carica 5 anni ed è composto da:

- tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
- sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
- un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
- un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
- un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute;

- un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
- un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
- un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.

Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

Il Comitato ittico esprime parere sul piano di gestione ittica, sul programma delle immissioni, sui calendari di pesca e sulla determinazione dei canoni di pesca.

Esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale e anche su altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere. Il Comitato ittico inoltre formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche e propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.

Il **Collegio dei revisori dei conti** è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali nominati dalla Giunta regionale. Il Collegio dura in carica cinque. Esercita la funzione di controllo e, in particolare, verifica la regolare tenuta della contabilità.

Nomina del Comitato ittico

I rappresentanti dei **pescatori sportivi** sono eletti dall'assemblea formata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, iscritte in apposito elenco tenuto da ETPI. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree del territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. I maggiorenti che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso e nei due anni precedenti possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio elettorale, ancorché non siano ivi residenti e ancorché non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un solo voto per un candidato del collegio elettorale in cui ha sede l'organizzazione, la società o l'associazione che rappresenta. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

Il rappresentante dei **pescatori professionali**, degli **operatori ittici volontari** e delle **guardie giurate volontarie** sono eletti dalle rispettive assemblee formate dai pescatori professionali, degli operatori ittici volontari e delle guardie giurate volontarie iscritti negli appositi elenchi tenuti da ETPI.

Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

Il rappresentante delle **associazioni ambientaliste** è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta, la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.

Gli altri rappresentanti sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente.

I rappresentanti dei **pescatori sportivi**, dei **pescatori professionali** e quelli delle **associazioni ambientaliste**, possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.

La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.

NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ANNO 2018

1. Acque interne in cui la pesca sportiva è esercitabile da chiunque sia in regola con le norme.

Sono dette interne le acque che risultano “a monte” della linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare. “A valle” di tale linea la pesca sportiva è disciplinata da norme specifiche per le acque marine. Informazioni sulla pesca marittima possono essere ottenute dalle Autorità marittime locali (Capitanerie di Porto, Uffici circondariali marittimi, Uffici locali marittimi, Delegazioni di spiaggia).

Nelle acque interne regionali l'esercizio della pesca sportiva è consentito a tutti coloro che sono titolari di appositi documenti, o - se minori di anni 14 - sono accompagnati da un pescatore maggiorenne titolare di tali documenti, secondo quanto stabilito dalla normativa e riportato in dettaglio nel paragrafo successivo (liberalizzazione delle acque). Vi sono, però, dei casi particolari.

Nell'ambito della legge regionale n. 31/2005 si dà atto che nei Comuni di Marano Lagunare e di Grado si esercita, nelle rispettive acque interne lagunari, l'uso civico di pesca. Tale diritto è riservato ai residenti nei due Comuni. Difatti, le acque site all'interno della conterminazione lagunare non sono sottoposte alla legge regionale n. 42/2017 né, prima della sua completa applicazione, alle norme che erano stabilite dalle leggi regionali n. 43/1988 e n. 32/1993.

Nella legge regionale n. 42/2017 si conferma che la pesca sportiva in laghetti può essere data in gestione temporanea a chi ottiene una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico. Nei laghetti così autorizzati non si applicano le norme regionali riguardanti i requisiti (documenti) per l'esercizio della pesca sportiva e la disciplina della stessa, ossia il Calendario (regolamento), e le gare. I laghetti individuati nelle autorizzazioni rilasciate sono gestiti da coloro, singoli o associati, che ne fanno richiesta. Alcuni gestori sono Associazioni senza scopo di lucro e consentono la pesca agli iscritti alla Associazione e a quelli che, secondo lo statuto e le regole della stessa, vengono ammessi a fruire del laghetto. In altri casi i gestori sono dei privati che perseguono un profitto e quindi consentono la pesca a coloro che pagano il pescato e i servizi resi. Occorre, caso per caso, rivolgersi al gestore e seguire le sue indicazioni. Oltre a rispettare le regole interne stabilite dal gestore per il laghetto, il pescatore sportivo non può far uscire dall'impianto alcun esemplare ittico ancora in vita; inoltre, fuori dell'impianto, egli deve essere munito del documento rilasciato dal gestore per dimostrare la provenienza del pescato.

2. Documenti rilasciati da ETPI per la pesca sportiva nelle acque interne aperte al pubblico.

Fino alla emanazione e attuazione della nuova regolamentazione prevista dalla legge regionale n. 42/2017 all'articolo 27, il pescatore, di qualsiasi cittadinanza, residente in Friuli Venezia Giulia – che abbia un'età di almeno 14 anni e se disabile ai sensi della legge n. 68/1999 scelga di non essere assimilato ai minori di 14 anni ma di essere titolare di un proprio documento di pesca – deve avere con sé: 1) la licenza di pesca, avente durata illimitata (rilasciata fino al 23/04/1991 da una Provincia del FVG, quindi dall'Ente tutela pesca e dal 01/01/2018 dall'Ente tutela patrimonio ittico) ; 2) un documento di identità; 3) la ricevuta di pagamento del canone relativo all'anno in corso; 4) il libretto delle registrazioni o delle catture relativo all'anno in corso. Non è richiesto il libretto delle catture per la partecipazione alle gare di pesca. Difatti, la partecipazione alle gare di pesca non va computata tra le “uscite”; inoltre, nelle gare di pesca “alla trota” viene autorizzata la ritenzione di un maggior numero di esemplari di certi salmonidi. Peraltro, in una gara che si svolge in acque in cui opera ETPI vigono tutte le norme regionali di pesca, oltre a quelle specifiche stabilite dall'associazione di pescatori organizzatrice della gara.

Dal 1° gennaio 2018 c'è un caso speciale in cui la licenza di pesca del FVG viene rilasciata anche a non residenti. Possono richiederla i non residenti che nel quinquennio 2013-2017 sono stati titolari di due autorizzazioni annuali di pesca del FVG. Ottenuta tale licenza, da accompagnarsi sempre con un documento di identità, costoro provvedono al pagamento del canone di cui al suddetto punto 3) e hanno così il libretto delle registrazioni o delle catture di cui al punto 4), come i residenti nel FVG.

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 i titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata da altre Regioni subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame possono utilizzare tale licenza per pagare il canone annuo e ottenere il libretto delle registrazioni o delle catture come i residenti nel FVG, da accompagnarsi evidentemente con la licenza di cui sopra nonché la ricevuta di pagamento e il documento di identità.

La persona che ha un'età inferiore a 14 anni può esercitare la pesca sportiva se è accompagnata da un maggiorenne in possesso di valida licenza o autorizzazione (documento che, fino alla emanazione e attuazione della nuova normativa, viene rilasciato da ETPI ai residenti in altre Regioni e ai residenti all'estero, di qualsiasi cittadinanza, che non rientrino nei due casi particolari su indicati). Il pescato del minore di anni 14 rientra nella quota dell'accompagnatore.

Alla medesima condizione dei minori di anni 14 può esercitare la pesca sportiva la persona, senza limite d'età, disabile ai sensi della legge n. 68/1999 munita di certificato rilasciato dall'Autorità competente.

Ogni maggiorenne può accompagnare un numero massimo di tre minori di anni 14. Tale limite viene mantenuto anche in caso di partecipazione dei minori/disabili a gare di pesca.

Inoltre, il Codice della navigazione stabilisce che nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. Pertanto il pescatore deve informarsi presso l'Autorità marittima competente per il luogo di pesca scelto e, se del caso, richiedere alla stessa un'apposita autorizzazione.

3. Accesso del pescatore alle acque interne aperte al pubblico.

È possibile che per accedere alle acque in questione il pescatore debba passare su un fondo che è domicilio (articolo 614 codice penale) o è recintato (articolo 637 codice penale) o semplicemente è privato (articolo 842 codice civile) e quindi deve ottenere, dall'avente titolo, il consenso al passaggio.

4. Due protagonisti della normativa: il Calendario di pesca sportiva e il Collegio.

In via transitoria per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del FVG si applicano le norme contenute nella legge regionale n. 43/1988, nel Calendario annuale di pesca sportiva, e in altre leggi.

Inoltre il Friuli Venezia Giulia è diviso in 15 Collegi (territori) di pesca. Il Collegio è un insieme di Comuni, identificato brevemente mediante un numero da 1 a 15. Per individuare il Collegio in cui si trova il pescatore può consultare il Calendario alle pagine 18-22 dove sono riportati per ogni Collegio i rispettivi Comuni.

5. Periodi di pesca.

Il Calendario di pesca sportiva ripartisce le acque aperte alla pesca in questi termini:

– denomina come Zona A le acque a sud della strada statale n. 14 (Latisana-S. Giorgio di Nogaro-Cervignano-Monfalcone-Trieste-valico di Pese), salvo alcune inserite nella Zona B (vedi articolo 1a del Calendario) e consente la pesca nella Zona A tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

– denomina come Zona B le acque a nord della strada statale n. 14, salvo alcune inserite nella Zona A (vedi articolo 1a del Calendario) e consente la pesca nella Zona B dalle ore 7 dell'ultima domenica di marzo di norma fino alle ore 24 dell'ultima domenica di settembre. In questo periodo, tuttavia, la libera attività di pesca (ovvero quella svolta dai titolari di validi documenti necessari per pescare) è chiusa nel campo di gara fisso specificato all'articolo 9. Tale campo è infatti riservato alle gare autorizzate di pesca alla trota che possono svolgersi già a partire dal 1° febbraio (quindi anche prima della normale apertura) fino al 31 ottobre (quindi anche dopo la normale chiusura). In questo campo di gara viene consentito a tutti di pescare e trattenere salmonidi, salvo marmorata e ibridi, solo nei mesi di novembre e dicembre.

È stabilito poi il prolungamento fino al 31 ottobre dell'attività di pesca in alcuni laghi (Barcis, Ravedis, Vajont, Pramollo, Cavazzo, Sauris, Verzegnis e Ravascletto), con possibilità di trattenere trote e salmerini.

Infine, è consentito dal 1° febbraio alle ore 7 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre lo svolgimento di gare autorizzate di pesca alla trota, col divieto di trattenere marmorate e ibridi, nei campi gara elencati all'articolo 10.

Sono ammesse 16 giornate di pesca in ogni mese. La pesca è consentita dalle ore 0 – salvo il giorno della apertura nella zona B – alle ore 24, tutti i giorni della settimana.

In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche e ambientali i periodi in cui è consentito pescare possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore dell'ETPI (legge regionale 42/2017 art. 23 comma 7).

6. Divieti di pesca per periodi ed acque particolari.

Per i casi seguenti esistono limitazioni temporanee di pesca:

- nel campo di gara fisso la pesca è riservata esclusivamente allo svolgimento di gare dal 1° febbraio al 31 ottobre; il campo di gara fisso è indicato all'articolo 9 del Calendario di pesca sportiva, che stabilisce il relativo divieto, ed è segnalato sul campo mediante apposite tabelle con scritta verde (a);
- nei campi di gara indicati dall'articolo 10 del Calendario di pesca sportiva la pesca è consentita solo per lo svolgimento di gare dal 1° febbraio alle ore 7 della ultima domenica di marzo e dalle ore 24 della ultima domenica di settembre al 31 dicembre ed è libera nel normale periodo di apertura in zona B;
- nei campi gara temporanei di pesca "alla trota", in quanto la gara si svolge nel periodo in cui la pesca è libera ai titolari di validi documenti necessari per pescare, vige il divieto di pesca dalle ore 0 del giorno richiesto per la semina del pesce alle ore 14 o alle ore 18 del giorno della gara a seconda che la stessa sia antimeridiana o pomeridiana; tali campi sono attualmente individuati con specifico provvedimento del Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico, consultabile alla apposita pagina nel sito internet dell'Ente; il divieto è stabilito dal Regolamento gare, che si applica in via transitoria, ed è segnalato di volta in volta sul territorio interessato mediante apposite tabelle con scritta verde (b);
- nei campi gara temporanei di pesca "al colpo" vige il divieto di pesca dalle ore 0 del giorno della gara al termine della stessa; tali campi sono individuati con il medesimo provvedimento; anche questo divieto è stabilito dal suddetto Regolamento gare ed è segnalato di volta in volta sul territorio interessato mediante le tabelle sopra dette;
- nei corsi e specchi d'acqua oggetto di eventi "eccezionali" o di "particolare gravità" (inquinamenti, ripopolamenti non programmati ecc.) o di lavori su opere di irrigazione e bonifica la pesca può essere temporaneamente vietata con provvedimento del Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico (legge regionale n. 42/2017, articolo 25 comma 2) e il divieto è segnalato sul territorio interessato mediante apposite tabelle con scritta azzurra (c);
- nei corpi idrici oggetto di messa in asciutta o lavori in alveo o manovre idrauliche che ne riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione o ne modificano il percorso, è stabilito il divieto di pesca (l. r. n. 42/2017 art. 25 c. 3) e, dato il breve periodo di preavviso possibile, non può essere segnalato sul territorio.

L'articolo 12 del Calendario di pesca sportiva stabilisce che per tutto l'anno è vietato pescare e trattenere qualsiasi esemplare di fauna ittica nelle acque interessate da ripopolamento elencate, per ogni Collegio, all'articolo 15. Tali acque sono segnalate mediante apposite tabelle con scritta rossa (d).

L'articolo 25 della legge regionale n. 42/2017 stabilisce che è vietato utilizzare o collocare attrezzi di pesca a distanza inferiore a 50 metri a monte e a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche, dalle idrovore, dalle opere di presa o di scarico dell'acqua, nonché esercitare la pesca sportiva da sopra i ponti, le passerelle e manufatti simili.

Nel canale Brancolo e in tutti i suoi affluenti – siti nel Collegio n. 2 – la pesca della anguilla è vietata tutto l'anno. In tale bacino questo particolare divieto non è segnalato con tabelle.

7. Zone di pesca: loro distinzione, invariabilità nella giornata, registrazione iniziale.

Il Calendario individua **quattro** zone generali di pesca sportiva tra le quali il pescatore deve scegliere: NK, RPS, **SPE**, A/B.

La zona NK, ossia No-Kill, include innanzi tutto uno specifico gruppo di acque elencate, per Collegio, all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali del sistema NK, stabilite all'articolo 11, oltre ovviamente alle regole generali. Queste acque sono segnalate mediante apposite tabelle con scritta arancio e banda trasversale blu (f). Inoltre è possibile pescare con le modalità previste per le zone NK in tutte le acque che non sono sottoposte a un divieto di pesca (per campo gara fisso, per campo gara temporaneo, per evento particolare, per ripopolamento, per asciutta artificiale ecc.), dunque anche nelle acque di zona **RPS, SPE e A/B** purché il pescatore abbia scelto per quel giorno di esercitare la pesca con le regole speciali del sistema NK.

La zona RPS, ossia Regime Particolare Salmonicolo, include uno specifico gruppo di acque elencate, per Collegio, all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali stabilite all'articolo 13, oltre ovviamente alle regole generali. Queste acque sono segnalate mediante apposite tabelle bianche con scritta nera (g).

La zona SPE, ossia Regime Particolare Sperimentale, riguarda quattro corpi idrici (Judrio nei Collegi 1 e 13, Versa e Lemene nel Collegio 7, Ausa nel Collegio 15), i cui tratti sono precisati all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali stabilite all'articolo 14, oltre alle regole generali. Queste acque sono segnalate mediante apposite tabelle bianche con scritta arancio (h).

La zona A/B include le restanti acque ossia quelle non inserite nella zona RPS né nella zona SPE, non riservate al sistema NK e non sottoposte a un divieto di pesca; include dunque le "normali" acque pescabili della zona A e nella zona B della Regione. In zona A/B si applicano le regole generali di pesca, stabilite dall'articolo 1 all'articolo 9 del Calendario. Tali acque NON sono segnalate sul territorio mediante tabelle.

Per la zona RPS il Calendario stabilisce diverse regole speciali con riguardo a catture, ami, esche e pasture per le quali si rinvia ai relativi paragrafi.

Per la zona SPE il Calendario stabilisce due regole speciali, tra cui la misura minima delle trote marmorate catturabili, provenienti da allevamento; per il dettaglio si rinvia al relativo paragrafo.

Per la zona NK il Calendario stabilisce le seguenti regole speciali: – uso di un solo amo che deve essere singolo, cioè ad una sola punta, e senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; – solo con la tecnica della mosca artificiale e con le altre esche artificiali ad esclusione di quelle siliconiche; – rilascio immediato dei pesci, salvo siluro (*Silurus glanis*) e naso comune o savetta dell'Isonzo (*Chondrostoma nasus nasus*) che invece vanno trattenuti e soppressi.

In ogni giorno di pesca, prima di esercitare l'attività, il pescatore deve optare per una sola "zona" tra le **quattro** possibili (A/B, RPS, **SPE**, NK), registrarla e mantenerla poi per tutto il giorno.

Se sceglie di pescare nelle acque di zona RPS può iniziare l'attività di pesca in uno dei Collegi in cui sono presenti acque sottoposte a tale regime. Nel corso di quel giorno può spostarsi solo in altre acque dello stesso regime, anche in altri Collegi, registrando subito l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca ma non può passare in acque di zona A/B o SPE o NK o adottare tale sistema.

Se sceglie di pescare nelle acque di zona SPE può iniziare l'attività di pesca in uno dei Collegi in cui sono presenti acque sottoposte a tale regime. Nel corso di quel giorno può spostarsi solo in altre acque dello stesso regime, anche in altri Collegi, registrando subito l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca ma non può passare in acque di zona A/B o RPS o NK o adottare tale sistema.

Se sceglie di pescare in zona NK, da intendersi nel significato ampio, può iniziare l'attività di pesca in uno qualsiasi dei Collegi in cui è suddivisa la Regione. Nel corso di quel giorno può spostarsi in ognuno degli altri Collegi, registrando subito l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca ma deve sempre applicare le regole speciali di pesca stabilite all'articolo 11 del Calendario e non può cambiare sistema.

Se sceglie di pescare nelle acque della zona A/B può iniziare la pesca nella zona A oppure nella zona B in uno qualsiasi dei Collegi. Nel corso di quel giorno può spostarsi dalla zona A alla zona B e dalla zona B alla zona A ed in ognuno degli altri Collegi, registrando subito l'ulteriore zona e/o l'ulteriore numero di

Collegio sul documento di pesca ma non può pescare nelle acque di zona RPS **né in quelle di zona SPE** e neppure in quelle riservate in modo specifico al sistema NK.

Prima di iniziare l'attività il pescatore deve aprire il libretto delle catture alla pagina del mese o del periodo in cui rientra la data di quel giorno e con una penna ad inchiostro non cancellabile apporre tre annotazioni:

- nelle due caselle all'estrema sinistra, la data del giorno usando due cifre, ad esempio 01 se è il primo giorno del mese;

- nel rettangolo subito a destra, la zona di pesca scelta per quel giorno tra le quattro possibili e cioè: RPS oppure SPE oppure NK oppure, per l'altra zona, la zona A o la zona B a seconda di dove inizia a pescare;

- restando nel rettangolo, dopo la zona il numero del Collegio in cui inizia a pescare.

Se, nel rispetto delle regole nel corso dello stesso giorno il pescatore passa ad altro Collegio o dalla zona A alla B, o viceversa, deve subito registrare nel rettangolo suddetto l'ulteriore numero di Collegio e/o zona in cui esercita la pesca.

Se l'attività di pesca si protrae durante la notte tra un giorno e il successivo, alla mezzanotte il pescatore deve procedere come su indicato e nella riga libera successiva a quella del giorno appena trascorso deve apporre le tre annotazioni dovute. Alla mezzanotte il pescatore può cambiare zona di pesca.

In caso di errore l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta nella riga sottostante, con conseguente perdita della possibile uscita.

8. Attrezzi di pesca: norme generali e specifiche per il loro utilizzo.

Il Calendario di pesca sportiva distingue gli attrezzi consentiti per pescare – nel senso di estrarre la fauna ittica dall'acqua – secondo due finalità. Per la cattura di esche vive, in pratica esemplari di minori dimensioni, il Calendario consente l'uso di due tipi di attrezzi: a) la bottiglia o la nassina e b) il bilancino. Per la cattura di esemplari di qualsiasi dimensione il Calendario consente l'uso di tre tipi di attrezzi: c) la canna, con o senza mulinello, o la lenza a mano, d) la bilancia ed e) la mazzacchera, detta anche fiocco o "boccòn". Tutti gli attrezzi non consentiti sono dunque vietati.

La raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita per uso di mezzi e attrezzi vietati nella pesca sportiva – quali: reti, fiocina, fucile subacqueo, nasse, bertovelli ma anche temolera, fonti luminose e le mani – e sistemi vietati – quali pesca a strappo o alla traina – sono reati e comportano una denuncia e quindi un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Costituisce reato anche la cattura di fauna ittica provocando l'asciutta, sia pure parziale, dei corpi idrici. Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

La nassina deve avere lunghezza di 25 centimetri, diametro di 15 centimetri e foro di entrata di almeno 2,5 centimetri. Il pescatore può utilizzare solo una nassina oppure solo una bottiglia e deve innescarla solo con sostanze vegetali. L'uso della nassina o della bottiglia è consentito solo nella zona A/B.

Quanto al bilancino, il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere di almeno 6 millimetri. Il pescatore può utilizzare un solo bilancino. L'uso del bilancino è consentito solo nella zona A/B.

Il numero di canne, con o senza mulinello, o di lenze a mano utilizzabili è di:

– 1 (una) nelle acque della zona B;

– fino a 3 (tre) nelle acque della zona A, nei laghi – dove non possono occupare uno spazio maggiore di 10 metri – ed inoltre per la pesca notturna – cioè dalle ore 20 alle ore 04 del giorno successivo – della anguilla e del siluro; in quest'ultimo caso, se si utilizzano 2 o 3 canne ogni esemplare di fauna ittica diverso da anguilla e siluro deve essere rilasciato mediante taglio del filo.

Nella zona RPS, costituita da acque prevalentemente salmonicole, il pescatore può usare soltanto una canna; inoltre sono vietati l'uso di natanti e lo svolgimento di gare di pesca.

Quanto alla bilancia, il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo 1,5 metri e il lato delle maglie della rete deve essere di almeno 8 millimetri. Il pescatore può utilizzare solo una bilancia e deve manovrarla a mano e senza appoggi. L'uso della bilancia è consentito nei corsi d'acqua in cui è ammessa la pesca di mestiere; queste acque, stabilite negli allegati alla legge regionale n. 32/1993, sono riportate nell'appendice al Calendario di pesca sportiva, alle pagine 46 – 47.

La mazzacchera è un'esca apposita per la cattura delle anguille. È costituita da lombrichi infilati nel senso della lunghezza lungo un filo che viene poi avvolto su se stesso fino a formare un ammasso sferico, privo di ami. Se è utilizzato con canne queste non possono essere più di due. La mazzacchera può essere utilizzata solo nella zona A/B.

Il pescatore può utilizzare un solo tipo di attrezzi per volta; fa eccezione la bottiglia o la nassina che può essere tenuta in acqua mentre si manovra uno degli altri attrezzi. Comunque il pescatore deve sorvegliare costantemente tutti gli attrezzi.

Il Calendario consente l'uso del guadino solo per il recupero del pesce allamato.

Fino alla emanazione e attuazione della nuova regolamentazione prevista dalla legge regionale n. 42/2017 all'articolo 27, è consentito ai pescatori sportivi titolari di un'apposita licenza, detta di tipo A dilettantistica e valida con il pagamento di un canone elevato, l'uso di grandi bilance fisse costruite su determinati corsi d'acqua, sempreché regolarmente autorizzate. Si tratta di pochi casi in tutta la Regione. Le norme specifiche sulla rete di tali bilance e i corsi d'acqua in cui le stesse sono ammesse sono riportati in appendice al Calendario alla pagina 45.

Per la misura del lato delle maglie di una rete si può ritenere applicabile il sistema prescritto per il controllo delle reti usate nella pesca di mestiere: le maglie si misurano a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

È sempre vietato l'uso della camolera o temolera (come è stato definito nel regolamento della legge regionale n. 19/1971): lenza radente il fondo, montata con zavorra terminale e recante camole e mosche naturali o artificiali.

È vietato esercitare la pesca: -con le mani; -con l'ausilio di fonti luminose; - a strappo; - **alla traina, cioè con l'imbarcazione in movimento che non sia per il solo effetto della corrente d'acqua ("scarroccio")**.

È vietato pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo di natanti o della "ciambella" ed esercitare poi la pesca dalla riva.

È vietato depositare il pescato catturato e trattenuto da più di un pescatore in un unico contenitore, salvo ovviamente i casi di pescatori accompagnati (minori di anni 14 e disabili).

Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque sono reati e comportano una denuncia e quindi un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione

9. Ami: numero e tipi utilizzabili.

Esistono regole specifiche per le diverse zone di pesca, oltre a una regola generale e relative eccezioni.

Nella zona di pesca NK il numero di ami utilizzabili è di 1 (uno) soltanto e l'amo deve essere singolo, cioè ad una sola punta, e privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Nella zona di pesca RPS è consentito usare un solo amo singolo, cioè ad una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; si possono usare due ami, comunque singoli e senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, impiegando il "minnow" (pesciolino artificiale, tipo "Rapala").

Nelle zone di pesca A/B e SPE si applica la regola generale e quindi per ogni canna o lenza a mano è possibile utilizzare più ami fino a un massimo di tre e, salvo i casi seguenti, non ci sono altre limitazioni per cui possono essere usati ami a più punte, cioè ancorette, anche con ardiglione. Nel caso specifico di pesca rivolta a catturare specie "eurialine di rimonta" (cefali, passere, orate, branzini ecc.), il tipo di amo utilizzabile dipende dall'eventuale impiego di galleggiante. Se il pescatore fa uso di galleggiante allora deve usare soltanto ami singoli, cioè a una sola punta, con apertura – distanza tra punta e gambo – massima di 10 millimetri. Tuttavia, se la pesca con il galleggiante è rivolta a catturare in modo specifico branzini (spigole) e lecce impiegando esche artificiali o pesce vivo o morto, allora vale la regola generale e il pescatore può far uso di ancorette.

Nel caso specifico di tutte le acque del collegio n. 1 – Gorizia è vietato l'uso dell'ancoretta mentre nel collegio n. 2 – Sagrado-Monfalcone-Trieste tale divieto è limitato alle acque dell'Isonzo ricadenti in zona B, quindi a monte dei pali dell'ex ponte della Colussa.

10. Esche e pasture.

Riguardo alle esche vietate, il Calendario di pesca sportiva stabilisce alcune norme di carattere generale valide per tutte le acque.

È sempre vietato l'uso nonché la detenzione della larva della mosca carnaria, detta anche cagnotto o bigattino, del sangue e delle uova di pesce. **La raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita a seguito dell'uso di queste esche sono reati e comportano una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

L'uso come esca di boiles, tiger nut e loro imitazioni è vietato nel periodo 1° maggio – 15 luglio; nello stesso periodo è vietato l'innesco usando l'hair rig ed ogni evoluzione dello stesso.

È vietato usare come esca pesce vivo non appartenente alle specie autoctone.

Le esche vive inutilizzate non devono essere immesse nelle acque.

Oltre a questi divieti, nelle acque in cui sono consentite solo determinate esche risulta evidentemente vietato l'uso di esche diverse da quelle ammesse.

Riguardo alle esche consentite, il Calendario di pesca sportiva precisa quali sono le esche consentite a seconda delle zone e delle acque in cui si pesca.

Nella zona NK sono consentiti solo la tecnica della mosca artificiale e l'uso di altre esche artificiali ad esclusione di quelle siliconiche.

In zona RPS è consentito solo l'uso di esche artificiali, con esclusione di quelle siliconiche in RPS – 1 (tratto di Isonzo) e nel rio Rupa in RPS – 7. Tuttavia, in RPS1, in un particolare tratto del fiume Isonzo in Collegio n. 1 – Gorizia, è consentito usare esche naturali quali mais, frutta, pane e formaggio al fine di catturare ciprinidi e pertanto tutti i salmonidi e i timallidi catturati usando le esche suddette devono essere subito rilasciati. In zona A/B non ci sono limitazioni particolari, salvo le norme di carattere generale per tutte le acque.

Gli esemplari di pesce vivo utilizzabili come esca devono appartenere alle specie seguenti. Se per qualche specie è stabilita una misura minima la stessa, ovviamente, deve essere rispettata.(v. par. 11).

<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	===	===
<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella	<i>Padogobius martensii</i>	Ghiozzo padano
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	Ghiozzo di laguna o Gò
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	<i>Atherina spp.</i>	Latterino
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto	<i>Liza aurata</i>	Lotregan

<i>Cobitis taenia bilineata</i>	Cobite comune	<i>Liza saliens</i>	Verzelata
<i>Barbatula barbatula</i>	Cobite barbatello	<i>Liza ramada</i>	Caostel
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	<i>Liza spp.</i>	Cefalo
<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	<i>Mugil cephalus</i>	Muggine volpina
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola	<i>Chelon labrosus</i>	Bosega

In merito alla pasturazione, premesso che in nessun caso le sostanze il cui uso è sempre vietato come esca – cioè: la larva della mosca carnaria, il sangue e le uova di pesce – possono essere contenute nella pastura e che nel periodo 1° maggio – 15 luglio è vietato l'uso *boiles*, *tiger nut* e loro imitazioni come pastura, quest'ultima deve essere costituita:

- da sostanze vegetali per la pesca ai ciprinidi;
- da sostanze vegetali e sfarinati per la pesca alle specie eurialine di rimonta;
- in un tratto del fiume Isonzo in Collegio n. 1 – Gorizia, in zona RPS, dalle esche naturali consentite e da sfarinati per ciprinidi, nella misura massima complessiva di 1 kg per pescatore e per giornata.

Anche la raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita per uso di pasture vietate sono reati e comportano una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

È vietato usare natanti e la "ciambella" per pasturare e deporre l'esca esercitando poi la pesca dalla riva.

11. Ritenzione dei pesci catturati: condizioni, quantità, registrazioni.

Il pescatore è tenuto a riconoscere il pesce che ha catturato. Devono essere sempre rilasciati tutti gli esemplari di storioni (*Acipenser spp.*, *Huso huso*) e di gambero d'acqua dolce (*Austroptamobius pallipes* complex) ed essere trattiene tutti gli esemplari di siluro (*Silurus glanis*) e di naso comune o savetta dell'Isonzo (*Chondrostoma nasus nasus*) nonché di gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) accidentalmente catturati.

Il pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare, commercializzare le specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita – quindi attualmente in Friuli Venezia Giulia: lo storione, i gamberi d'acqua dolce e della Louisiana, l'anguilla nel canale Brancolo e in tutti i suoi affluenti – sono reati e comportano una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

Nella zona NK intesa in senso ampio il pescatore deve rilasciare gli esemplari catturati ma deve trattenerne e sopprimere siluri e nasi nonché gamberi rossi catturati casualmente.

Nelle zone A/B, RPS e SPE si deve poi controllare che il Calendario di pesca sportiva non stabilisca per la specie catturata un periodo di protezione in cui è vietato trattenerne ogni esemplare di quella specie. Se la cattura dell'esemplare avviene in un giorno del periodo di protezione per quella specie si deve procedere subito al rilascio dell'esemplare con le dovute cautele. Se non c'è un periodo di protezione, o se si è al di fuori di tale periodo, si deve anche controllare che per quella specie il Calendario non stabilisca una lunghezza minima/massima al di sotto/sopra della quale è vietato trattenerne ogni esemplare. Se l'esemplare catturato, misurato secondo regola, non raggiunge la lunghezza minima o supera quella massima stabilita per la specie esso deve essere subito rilasciato con le dovute cautele.

I periodi di protezione per la tutela di determinate specie sono stabiliti nel Calendario di pesca sportiva e sono riassunti nella tabella seguente.

specie ittiche	periodo in cui vige il divieto di pesca e ritenzione
storioni	tutto l'anno
gamberi di acqua dolce	tutto l'anno
anguilla	nel canale Brancolo e affluenti: tutto l'anno; altrove: dal 1° gennaio alle ore 7 della ultima domenica di marzo e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre
trota e salmerino	dal 1° gennaio alle ore 7 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre, salvo pesca e ritenzione consentita fino al 31 ottobre nei laghi elencati al paragrafo 5 nonché dal 1° novembre al 31 dicembre nel campo gara fisso del Collegio 12 ma con esclusione di marmorate e ibridi.
temolo	dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre
barbo	dal 15 maggio al 15 giugno

In particolare, per i gamberi d'acqua dolce con legge regionale n. 9/2007, e relativi regolamenti, sono stabilite norme specifiche per la tutela delle specie appartenenti alla fauna regionale mentre con legge regionale n. 19/1971 si è stabilito di prevenire, contrastare ed eradicare le specie invasive. Peraltro, in base alla legge regionale n. 7/2008, sono state stabilite specifiche norme per i siti della "Rete Natura 2000" costituiti in zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia continentale e di quella alpina del FVG. Tra gli indirizzi gestionali e di tutela delle specie e degli habitat vi è il divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi dei generi *Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* e *Cherax*.

Le lunghezze minime in centimetri per la tutela di determinate specie sono stabilite nel Calendario di pesca sportiva e sono riassunte nella tabella seguente. Tuttavia, il temolo e le diverse "forme" di trota europea sono tutelate anche con misure più restrittive in qualche Collegio e nella zona RPS.

specie ittiche	minimo	eccezioni e note
ghiozzo di laguna (gò)	12 cm	==
agone, alosa, cheppia; sardena; passera pianuzza	15 cm	==
cefalo; leccia; orata	20 cm	==
cavedano	16 cm	==
persico trota e reale, salmerino di fonte, trota iridea	22 cm	==
trota fario	22 cm	vedi tabella RPS
spigola (branzino)	25 cm	==
barbo; carpione	25 cm	==
coregone; salmerino alpino; tinca	30 cm	==
trota marmorata e ibridi	35 cm	30 in zona SPE; 50 nelle acque dei Col. 1 - 2; inoltre vedi tabella RPS
temolo	40 cm	50 nelle acque dei Col. 1 - 2; inoltre vedi tabella RPS; 60 e un esemplare soltanto all'anno in Col. 14
tinca	60 cm	un esemplare soltanto all'anno
carpa e luccio	100 cm	un esemplare soltanto all'anno

Le lunghezze minime di timallidi e salmonidi trattenibili in RPS sono riassunte nella tabella seguente: (*= misure e quantità trattenibili per giornata/per anno specifiche in taluni corpi idrici per le quali si rinvia all'art. 15, sezione del rispettivo Collegio).

RPS di Collegio	temolo	trota marmorata e ibridi	trota fario	trota iridea
RPS1	50 cm	50 cm	22 cm	22 cm
RPS7	40 e 60* cm	40 cm	22 e 35* cm	
RPS3-6-10 (Arzino)- 13-14	40 cm		22 cm	
RPS8		22 e 25* cm		
RPS9-10 (resto)-11		35 cm	22 cm	

La lunghezza dell'esemplare di specie ittica catturato deve essere misurata dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.

Per rilasciare un esemplare il pescatore deve bagnarsi le mani prima di toccare il pesce e deve tenerlo in acqua. I salmonidi e i timallidi devono essere liberati tagliando il filo all'altezza della bocca, salvo che sia stata usata esca artificiale, comunque senza strappare l'amo e usando ogni precauzione per non danneggiare l'esemplare.

Premesso che possono essere tratti esemplari soltanto secondo i luoghi e i tempi consentiti e le misure consentite, il Calendario di pesca sportiva stabilisce all'articolo 2 nonché agli articoli 13, 14 e 15 dei limiti giornalieri, generali e speciali, per gruppi di specie e per singole specie.

Per l'insieme di salmonidi e timallidi è stabilito come regola generale il limite giornaliero di 4 esemplari complessivi, con gli ulteriori limiti specifici per il temolo di 1 solo esemplare e per la trota marmorata e ibrida di 2 esemplari. Tuttavia, nelle acque dei Collegi n. 1 e n. 2 può essere trattenuto 1 solo esemplare tra temolo e trota marmorata o ibrida e nelle acque del collegio n. 1 dopo tale cattura la pesca deve cessare immediatamente. La stessa regola vige nelle acque della zona RPS con l'obbligo, una volta trattenuto tale esemplare, di cessare l'attività giornaliera di pesca. In zona RPS nel collegio n. 7 laddove la trota fario pescata deve essere di almeno 35 cm può esserne trattenuto un solo esemplare per giornata e laddove il temolo pescato deve essere di almeno 60 cm può esserne trattenuto un solo esemplare all'anno.

Anche per carpa, tinca e luccio può essere trattenuto un solo esemplare all'anno delle misure suddette.

Per l'insieme di barbi e persici reali è stabilito il limite giornaliero di 10 esemplari.

Per l'insieme di anguille – per le quali c'è comunque il limite giornaliero di 2 esemplari – ghiozzi di laguna (gò), latterini, cefali, spigole (branzini), orate, passere e lecce è stabilito il limite giornaliero di chilogrammi 5, salvo che detto peso sia superato con un solo esemplare o con l'ultimo esemplare trattenuto, ma in tal caso non per l'insieme di anguille, cefali e passere (articolo 8 della legge regionale n. 32/1993).

Oltre alle registrazioni della data, della zona e del Collegio di pesca, il Calendario di pesca sportiva impone la registrazione degli esemplari trattenuti per determinate specie, o gruppi di specie, di pesci. A tal fine, sul libretto delle catture è predisposta, per ogni giorno di pesca, una serie orizzontale di caselle così riservate: quattro per altri salmonidi; due per trote marmorate e ibridi; una per il temolo; dieci per l'insieme di barbi e persici reali. In fondo alla pagina di destra le caselle per le anguille sono predisposte su due colonne al fine di facilitare la annotazione delle catture nella stessa riga in cui è segnata l'uscita. In concreto però, le uscite in cui possibile trattenere anguille sono soltanto otto.

Una apposita pagina è riservata agli spazi per le annotazioni dell'unico esemplare di carpa, tinca, luccio che può essere trattenuto nell'anno.

In zona RPS il pescatore deve cessare l'attività allorché trattiene un esemplare di temolo o di trota marmorata o ibrida. Salvo che in certe acque di RPS7, stando alle regole generali, il pescatore può ritenere tre trote tra fario e iridee prima di ritenere il temolo o la marmorata o l'ibrido, oppure può ritenere quattro trote tra fario e iridee, nonché esemplari di altre specie nel rispetto di tempi, misure e quantità consentite, senza ritenere alcun temolo o marmorata o ibrido.

Analogamente, in zona SPE una volta trattenuto il secondo esemplare ammesso di trota marmorata o ibrido, di almeno 30 cm, il pescatore deve cessare l'attività.

La registrazione deve essere eseguita subito dopo aver trattenuto l'esemplare. Con una penna ad inchiostro non cancellabile deve essere annotata nella casella corrispondente alla specie o gruppo di specie: una M se il relativo esemplare è trattenuto tra le ore 0 e le ore 12; una P se l'esemplare è trattenuto tra le ore 12 e le ore 20; una S se l'esemplare è trattenuto tra le ore 20 e le ore 24.

L'anguilla trattenuta va registrata in fondo a destra della riga dell'uscita. Non possono essere trattenute anguille oltre due per giornata di pesca e in più di otto giornate al mese per un massimo di sedici anguille nei mesi consentiti (o meno, in base alle giornate di pesca possibili, come in marzo).

In caso di errore l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta nella riga sottostante, con conseguente perdita della possibile uscita.

A titolo esemplificativo si immaginano alcune situazioni e si riportano le relative registrazioni.

1° caso – In data 4 luglio il pescatore inizia l'attività in mattinata in zona B nel Collegio 3 catturando prima una trota marmorata e poi una fario/iridea; nel pomeriggio, sempre in B3, cattura un'altra fario/iridea e poi si reca nella zona A del Collegio 2 dove, tra le ore 20 e le ore 24, cattura prima un barbo e poi un'anguilla, decidendo di continuare l'attività anche oltre la mezzanotte.

2° caso – Alle ore 0 del 5 luglio il pescatore, trovandosi già in zona A del Collegio 2, annota la data della nuova uscita e ripete la annotazione A2, quindi riprende la sua attività e poco dopo cattura un'anguilla.

3° caso – In data 25 luglio il pescatore si reca in zona RPS nel collegio 10 e nel pomeriggio cattura una trota marmorata che trattiene per cui cessa subito l'attività.

4° caso – In data 26 luglio il pescatore inizia l'attività in zona RPS nel Collegio 6 ma subito dopo si reca in Collegio 5, sempre in tratto a RPS, e qui di mattina cattura prima una trota fario/iridea e poi un temolo per cui cessa subito l'attività.

5°-6° caso – In data 29 luglio il pescatore sbaglia l'annotazione della data, scrivendo 28 anziché 29, per cui "taglia" con una linea l'errore e nella riga sottostante ripete la annotazione corretta della data, quindi esercita la pesca "no kill" nel solo Collegio 2.

7° caso – In data 30 luglio il pescatore si reca in un tratto a SPE in Collegio 7 e qui, sempre di mattina, cattura prima una marmorata, poi tre barbi e poi un'altra marmorata per cui cessa subito l'attività.

8° caso – In data 31 luglio il pescatore si reca nella zona B del Collegio 14 e qui riesce a catturare un temolo di oltre 60 cm, che resterà l'unico che potrà trattenere nelle acque di quel Collegio.

Registrazioni relative ai casi sopra esemplificati.

MESE DI LUGLIO 2018

Giorno	Zona di pesca	Esemplari trattenuti								Esemplari trattenuti												
		Marmorata ed ibridi		Altri salmonidi (trota fario, iridea, salmerino, ecc.)				Temolo	Barbo, persico reale										Anguilla			
Usare 2 cifre	A-B o NK o RPS o SPE e numeri collegi																					
Annotare a inizio giornata		1	2	1	2	3	4	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*	1	2	
0	4	B3	A2	M		M	P			S											S	
0	5	A2																			M	
2	5	RPS 10		P																		
2	6	RPS 6-5																				
2	8																					
2	9	NK 2																				
3	0	SPE 7		M	M					M	M	M										
3	1	B 14							P													

12. Controlli.

Nel Friuli Venezia Giulia l'esercizio della pesca sportiva può essere oggetto di controllo da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza generale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, Polizia locale) ovvero a competenza specifica in materia di pesca (come i guardia pesca dell'ETPI nominati ai sensi dell'articolo 31 del R. D. n. 1604/1931 ed approvati secondo le norme vigenti).

Gli agenti di vigilanza devono essere muniti di documento che attesti il loro potere, in modo particolare quando sono autorizzati a non indossare l'uniforme prescritta.

Per accertare illeciti amministrativi gli agenti di vigilanza possono d'iniziativa: assumere informazioni; ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora; procedere a rilievi tecnici, fotografici e segnaletici e ad altre operazioni tecniche, come il prelievo di campioni, nonché al sequestro cautelare delle cose suscettibili di confisca amministrativa. Il rifiuto di esibire documenti, attrezzature ecc. è punito con sanzione amministrativa.

Usare violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o opporsi allo stesso mentre compie un atto d'ufficio o di servizio costituisce un reato punito con la reclusione fino a cinque anni (articoli 336 e 337 codice penale). Chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio commette un reato punito con la reclusione fino a cinque anni (articolo 321 codice penale).

La normativa della pesca sportiva individua come oggetto di controllo da parte degli agenti di vigilanza, e quindi da esibire loro, le cose seguenti: i documenti prescritti per esercitare la pesca; le attrezzature da pesca; le pasture; le esche; il cestino e gli altri contenitori atti a contenere il pesce; gli esemplari pescati. In particolare, ogni esemplare registrato con una M deve essere disponibile sino alle ore 12, ogni esemplare registrato con una P deve essere disponibile sino alle ore 20 ed ogni esemplare registrato con una S sino alle ore 24.

13. Individuare con precisione tratti di corpi idrici indicati nel Calendario di pesca sportiva.

Si entra nel sito *internet* dell'Ente tutela patrimonio ittico all'indirizzo www.entetutelapesca.it ;

- nella pagina iniziale, in basso, si clicca su “PESCARRE IN FVG”;
- si apre così una nuova pagina, ci si porta nel settore destro, si scorre verso il basso fino a trovare, nella parte relativa al CALENDARIO DI PESCA, la posizione “Cartografia” e vi si clicca sopra;
- l'ulteriore pagina che si apre porta, nel settore a sinistra, due posizioni: “Scegli il Collegio” e “Legenda”;
- cliccando su “Scegli il Collegio” si accede a una rappresentazione del territorio del Friuli Venezia Giulia suddiviso nei 15 collegi di pesca; cliccando sul nome di un collegio compare il quadro di unione delle singole carte di dettaglio che riporta, peraltro, la “Legenda” di cui al punto seguente; le carte di dettaglio sono denominate, procedendo da nord verso sud e da ovest verso est, con un numero progressivo: complessivamente si va dalla carta 1 (zona del monte Avanza, in Comune di Forni Avoltri) fino alla carta 271 (zona di San Dorligo della Valle); in ciascuna carta di dettaglio sono indicati i tratti a No Kill, a Regime Particolare Salmonicolo, con divieto di pesca per ripopolamento, quelli utilizzabili per gare di pesca ecc. ecc.;
- cliccando su “Legenda” si accede all'elenco dei simboli usati con relative spiegazioni (bordo verde = limite di ogni singola carta di dettaglio; bordo rosso = limite di collegio di pesca; bordo azzurro = conterminazione lagunare ecc. ecc.).

Per informazioni particolari si può telefonare al Coordinatore del gruppo di guardie ittiche volontarie ETPI del Collegio di competenza. I recapiti telefonici dei 15 Coordinatori, anch'essi volontari e dunque non sempre reperibili, sono riportati nel Calendario alle pagine 18 – 22.

Per poter visualizzare o scaricare i dati cartografici in formato vettoriale è possibile consultare il Catalogo dei dati ambientali e territoriali della piattaforma IRDAT, disponibile nel sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it – area tematica “AMBIENTE TERRITORIO”.

È possibile scegliere se visualizzare i dati con i web GIS tematici a disposizione cliccando su “CONOSCERE L'AMBIENTE E IL TERRITORIO” – Dati ambientali e territoriali ecc., oppure cercare il set di dati da scaricare accedendo direttamente al Catalogo IRDAT, utilizzando come parola chiave “calendario”.

Nel primo caso è possibile, una volta scelto il settore di interesse, aggiungere elementi cartografici al visualizzatore, modificando anche gli sfondi preimpostati. Nel secondo, per leggere i dati sarà necessario l'impiego di un software GIS.

14. Gare di pesca

L'ETPI è deputato ad autorizzare, regolamentare e controllare le gare di pesca sportiva continuando ad applicare, in via transitoria, la precedente normativa. Il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, consultabile sul sito web di ETPI, in corrispondenza della pagina "Pesca", quindi "Gare di pesca", stabilisce che le gare sono possibili esclusivamente nelle acque previamente individuate con provvedimento del **Direttore dell'ETPI**, soggetto al quale è comunque riconosciuta la facoltà di concedere deroghe alla regolamentazione.

Nelle aree interessate dalle gare alla trota è vietata la normale attività di pesca dalle ore 0:00 del giorno previsto per la semina sino alle ore 14:00 del giorno della gara, se la gara è antimeridiana, o alle ore 18:00, se la gara è postmeridiana.

Nel caso di gara al colpo ai ciprinidi, la normale attività di pesca è vietata dalle ore 0:00 del giorno della gara, sino al termine della stessa.

Nel corso delle gare devono essere rispettate le norme generali relative alla pesca, in particolare quelle relative alla misura minima. Per le gare di pesca alla trota, tuttavia, il numero massimo di catture è pari a 10 esemplari. In alcuni casi specifici si prescinde da tale limite.

Per quanto riguarda le gare di pesca alla trota, ogni esemplare di specie diversa dai salmonidi deve essere rilasciato mediante taglio del filo. Analoga disposizione vale nel caso di gare al colpo ai ciprinidi, salvo il caso di catture di nasò comune o siluro, che devono essere sempre trattenuti. I Ciprinidi catturati durante la gara devono essere obbligatoriamente trattenuti – **salvo carpe e tinche inferiori alla misura minima stabilita** – per poi essere rilasciati al termine della gara.

15. Sanzioni

Salvo le violazioni evidenziate nei paragrafi 8 – 10 – 11, in quanto comportanti sanzioni penali nonché l'esclusione definitiva dalla possibilità di esercitare la pesca sportiva, tutte le altre violazioni alla normativa in materia di pesca costituiscono illeciti amministrativi. Pertanto danno luogo, in quanto deve continuare ad applicarsi in via transitoria, l'articolo 7 della legge regionale n. 43/1988, all'irrogazione di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa e, in caso di recidiva, alla sanzione accessoria della sospensione della possibilità di disporre del documento che consente la pesca sportiva nelle acque interne per un periodo fino a sei mesi, due anni e, al limite, la revoca della licenza di pesca. Per le violazioni alle norme operative fin dal 1° gennaio 2018 si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 42/2017.

Spetta all'Ente tutela patrimonio ittico esercitare per conto della Regione le funzioni sanzionatorie dirette in materia di pesca.

Gli agenti accertatori hanno anche la facoltà – in taluni casi l'obbligo – di procedere al sequestro dei mezzi e del frutto della violazione, che possono essere oggetto di successiva confisca.

Le modalità che il pescatore deve seguire per presentare scritti e documentazione, o richiesta di audizione, a propria difesa a fronte del processo verbale di accertamento, e di eventuale sequestro, redatto a suo carico dall'Organo di vigilanza sono stabilite dalla legge regionale n. 1/1984.

COMPORTAMENTO DEL PESCATORE IN SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Canale che sta andando in asciutta e pesca sportiva.

È vietato esercitare la pesca in un corpo idrico oggetto di messa in asciutta artificiale o di lavori in alveo o di manovre idrauliche che ne riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione. Chi procede

a tali attività deve avvisare per iscritto l'Ente tutela patrimonio ittico con almeno 5 giorni di anticipo, salvo dichiarazione dello stato di emergenza. Quando la riduzione in questione è dovuta a cause naturali – come la siccità – la pesca non è vietata.

2. Impossibilità di procedere lungo la sponda del fiume perché il proprietario del fondo confinante non ha lasciato un adeguato spazio di passaggio tra la sua recinzione e la sponda, oppure ha prolungato il lato della recinzione perpendicolare alla sponda fin dentro l'alveo del fiume.

Nel dubbio che il proprietario abbia recintato il fondo sconfinando nel demanio idrico o in violazione di norme che prescrivono distanze da sponde e argini si può segnalare la situazione agli Organi di Polizia Locale del Comune che provvederanno a verificare il rispetto di norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed idrauliche.

3. Pescatore vicino che non rispetta qualche norma del Calendario, del tipo: trattiene esemplari nel periodo di protezione o più esemplari di quelli consentiti.

È opportuno far notare immediatamente l'irregolarità che viene commessa al fine di porvi rimedio.

Il privato non ha il potere di accertare le violazioni che vede commettere nel settore in cui sta operando, anche se conosce molto bene la materia e la normativa. Può segnalare in tempo reale il fatto ad un Organo competente per l'accertamento, ad esempio utilizzando i numeri di cellulare dei coordinatori della vigilanza ittica volontaria, numeri riportati nel Calendario alle pagine 18 – 22, fornendo, ovviamente, il proprio. Si consideri, però, che il servizio di vigilanza dell'ETPI non dispone di un servizio di pronto intervento.

4. Notizia di battute di pesca di frodo usando la corrente elettrica.

Il pescatore può recepire tutte le informazioni che gli pervengono e riferirle accuratamente alla vigilanza ittica dell'Ente tutela patrimonio ittico, al personale dell'ufficio o al coordinatore del gruppo di guardie volontarie. Può altresì riferire la segnalazione ad un altro organo di Polizia, evidenziando che trattasi di illecito penale.

5. Rilascio sul luogo di pesca di cose che non servono più a pescare o al pescatore.

È vietato abbandonare tali cose, così pure nasconderle nell'ambiente circostante o gettarle in acqua.

A parte divieti specifici inclusi nella materia di pesca – come il divieto di immettere nelle acque le esche vive inutilizzate (vedi articolo 1d del Calendario) – c'è un divieto generale di abbandonare rifiuti. Difatti, è "rifiuto", in base alla definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Inoltre, tale decreto stabilisce all'articolo 192, comma 1: "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati."; al comma 2: "È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.". Per le violazioni delle norme suddette l'articolo 255 del decreto dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 155 € se si tratta di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, altrimenti da 105 € a 620 € (salvo comunque le norme penali per i casi più gravi). Pertanto il pescatore deve tenere con sé le cose che non gli servono più e smaltirle nel proprio Comune di residenza secondo la relativa organizzazione.

6. Osservazione di schiume, torbidità, odori e colori anomali in un corso o specchio d'acqua.

Il pescatore può avvisare prontamente la vigilanza ittica dell'ETPI – il personale degli uffici o il coordinatore del gruppo di guardie volontarie - o il Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) e un Organo di Polizia Giudiziaria a competenza generale come la Polizia locale o altri Corpi. Se si avverte odore di idrocarburi deve avvisare i Vigili del Fuoco (115).

7. Osservazione di una moria di pesci in un corso o specchio d'acqua.

Il pescatore può avvisare prontamente la vigilanza ittica dell'ETPI - il personale degli uffici o il coordinatore del gruppo di guardie volontarie - o il Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) ed Organi di Polizia Giudiziaria a competenza generale.

8. Osservazione di una moria di gamberi nostrani d'acqua dolce.

Se non ci sono segni di inquinamento o di atti vandalici è possibile che la moria costituisca l'effetto della "peste del gambero", una malattia causata da un agente microscopico, l'*Aphanomyces astaci*. I gamberi nostrani di acqua dolce non sono in grado di resistere all'azione di questo patogeno che, pertanto, risulta estremamente pericoloso.

Innanzitutto il pescatore deve evitare che le cose di cui si serve per pescare (stivali, guadino, bottiglia o nassina, canna ma anche barca ecc.) vengano a contatto non solo con i gamberi morti ma anche con le acque interessate dalla "peste", stante la probabile presenza in esse di spore del parassita, responsabili della diffusione della malattia. In caso di avvenuto contatto il pescatore deve sottoporre le cose suddette a disinfezione (ripulendole prima dal fango e dallo sporco e quindi spruzzandovi una soluzione ottenuta aggiungendo 3 millilitri di candeggina a uso domestico, al 5%, per ogni litro di acqua di rubinetto e lasciando agire per 30 minuti) o lasciarle essiccare al sole per 72 ore.

Inoltre il pescatore, e chiunque dovesse accertare la moria, deve segnalare tempestivamente il fatto all'Ente tutela patrimonio ittico, in applicazione del decreto n. 416 del 30/07/2012 del Presidente dell'ETP, pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione "normativa". L'Ente interverrà insieme con gli altri Istituti interessati.

9. Osservazione della presenza di esemplari di gambero rosso della Louisiana, o dei loro resti.

Fintantoché non è approvato e pubblicato il Piano d'azione per la prevenzione e il contrasto delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce, come era previsto dall'articolo 6 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, ci si deve attenere alle disposizioni del decreto Presidente ETP n. 416/2012. Gli esemplari di gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) catturati accidentalmente dal pescatore devono essere tutti trattenuti e consegnati all'ETPI. Inoltre, chiunque rinviene esemplari, vivi o morti, di *Procambarus clarkii* deve farne segnalazione tempestiva all'ETPI.

È probabile che gli esemplari di gambero rosso siano portatori di *Aphanomyces astaci*, responsabile della "peste del gambero". Se le cose di cui ci si serve per pescare sono venute a contatto con gli esemplari di gambero rosso e/o con le acque dove si trovano tali esemplari occorre procedere alla disinfezione secondo la procedura indicata.

10. Presenza di linee elettriche aeree nei luoghi di pesca e dintorni.

Si raccomanda di evitare l'esercizio della pesca in situazioni del genere in quanto le linee di trasporto dell'energia elettrica sono sempre in tensione, con valori anche di molte migliaia di volt. L'avvicinamento e il contatto accidentale delle canne da pesca – generalmente in fibra di carbonio, conduttore di elettricità – ad esempio in fase di lancio o di recupero o semplicemente spostandosi con la canna montata, comporta il passaggio di corrente elettrica a terra attraverso il corpo del pescatore. La folgorazione, o elettrocuzione, può essere fatale o comunque provocare gravissimi danni fisici. Per soccorrere l'infortunato bisogna essere certi che sia distaccato dalla sorgente elettrica, per evitare di diventare un'ulteriore vittima. In caso di necessità si può ricorrere a un bastone di legno asciutto, proteggendosi le mani con indumenti asciutti. Si deve telefonare al Soccorso sanitario (118) e seguirne le istruzioni.